

VACCINAZIONE ANTITETANICA

1) La vaccinazione antitetanica è obbligatoria, ai sensi della Legge n. 292/63 e succ. modifiche, per alcune categorie di lavoratori e lavoratrici come da specifico elenco di cui all'art. 1 della stessa legge sopraccitata (elenco in allegato);

Per tali categorie di lavoratori l'inosservanza dell'obbligo della vaccinazione antitetanica costituisce inosservanza di una norma di igiene sul lavoro di cui risponde il Datore di Lavoro ed eventualmente condiziona il giudizio stesso di idoneità alla mansione specifica del lavoratore.

2) Ai sensi del Titolo VIII del D.Lgs 626/94 vige l'obbligo per il Datore di Lavoro di valutare il rischio di esposizione potenziale ad agenti biologici, di identificare i lavoratori soggetti a rischio di infezione, di mettere a disposizione dei vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico, ovvero di somministrare il vaccino tramite il medico competente. La vaccinazione antitetanica rappresenta per il Datore di Lavoro una misura da intraprendere per la protezione individuale del lavoratore esposto al rischio di contrarre il tetano (ovviamente il Datore di Lavoro ha prima l'obbligo di ridurre al minimo tecnicamente fattibile l'esposizione a rischio alla fonte). Il *Clostridium tetani* ai sensi del D.Lgs 626/94 (vedasi elenco microrganismi nell'allegato al Titolo VIII) è "un agente biologico del gruppo 2 che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori". Nel caso in cui la valutazione dei rischi evidenzi per i lavoratori un rischio di esposizione all'agente biologico in questione, nei settori lavorativi in cui vi è uso deliberato di agenti biologici, o comunque in tutte quelle attività valutate, in collaborazione con il medico competente, e non comprese negli elenchi sopraccitati, ma comunque ritenute a rischio di esposizione al *Clostridium tetani*, la vaccinazione antitetanica, per quei lavoratori esposti al rischio di tetano, rappresenta una delle misure più importanti ed insostituibili di protezione individuale.

Nota Informativa

Ai sensi dell'art. 93 della Legge 23 dicembre 2000 n. 3888 (Legge Finanziaria 2000 – definizione di alcune misure di medicina preventiva) e del D.P.R. n° 464-7 novembre 2001 sono definite le modalità di esecuzione della vaccinazione:

1. effettuazione ciclo primario (1^a dose a tempo 0; 2^a dose a distanza di 6-8 settimane; 3^a dose a distanza di 6-12 mesi)
2. La prima vaccinazione di richiamo va eseguita dopo 4-5 anni, la successiva a distanza di anni 10.

Pertanto appare opportuno che il datore di lavoro istituisca un registro vaccinale contenente:

1. Nome, cognome, sesso ed età del dipendente
2. Mansione specifica
3. Data somministrazione vaccino

Si ricorda che la vaccinazione offerta ai lavoratori non deve comportare oneri finanziari per questi ultimi.

Allegati

Art. 1. L. 292/63

È resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica:

a) per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi più esposti ai rischi dell'infezione tetanica: lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, conciatori, sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, sterratori, minatori, fornaciai, operai e manovali addetti all'edilizia, operai e manovali delle ferrovie ed altro personale delle Ferrovie dello Stato, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni, lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici, marittimi e lavoratori portuali.

Art. 1. DPR 1301/65

1. Ai fini della vaccinazione antitetanica obbligatoria, prevista dalla legge 5 marzo 1963, n. 292 sono considerati:

a) Lavoratori - i lavoratori dipendenti, associati, autonomi e gli apprendisti, che svolgono un'attività lavorativa tra quelle previste dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 292

Dr. Franco Ballarè